



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: DIREZIONE SVILUPPO ORGANIZZATIVO E STRUMENTALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: SECIGEDI716 - procedura aperta di selezione del contraente per l'affidamento del progetto sperimentale per la gestione dell'asilo nido "Millecolori" denominato: "contesti immersivi nella lingua inglese e nella dimensione digitale" per il periodo dal 1/09/2022 al 31/07/2024 rinnovabile ad 1 ulteriore anno.
Determinazione a contrattare. Prenotazione di spesa di € 1.470.000,00.= (ofi).

Proposta di determinazione (PDD) n. 694 del 22/03/2022

Determinazione (DD) n. 712 del 31/03/2022

Fascicolo 2022.IX/1/1.71 "SERVIZI INTEGRATIVI PRIMA INFANZIA"

Sottofascicolo 6 "MILLECOLORI"

Il dispositivo atto è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Grandese Silvia, in data 29/03/2022.

Il visto di regolarità contabile è stato firmato digitalmente ai sensi del Codice delle Amministrazioni Digitali (D. Lgs. 82/2005 e successive modifiche) da Vio Barbara, in data 30/03/2022.

COMUNE DI VENEZIA

Area Sviluppo Organizzativo Risorse Umane e Sociale

Settore: Servizi Educativi

Servizio: Amministrazione, Gare, Contratti e Bilancio

Responsabile del Procedimento: Sabrina Favretto

PDD 694 del 22/03/2022

DD del/..../2022

Fasc. 2022/IX/1.1/71-6

Oggetto: SECIGEDI716 - Procedura aperta di selezione del contraente per l'affidamento del progetto sperimentale per la gestione dell'asilo nido "Millecolori" denominato: "contesti immersivi nella lingua inglese e nella dimensione digitale" per il periodo dal 1/09/2022 al 31/07/2024 rinnovabile ad 1 ulteriore anno. Determinazione a contrattare. Prenotazione di spesa di € 1.470.000,00.= (ofi).

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sull'Ordinamento degli Enti Locali, e in particolare:

- l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- gli art. 183 e 191 sugli impegni di spesa e sulle regole di assunzione degli stessi;
- l'art. 192 che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare;
- gli art. 32 e 36 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50 del 18/04/2016 pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 e s.m.i.;

Viste le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari:

- la L. 13 agosto 2010, n. 136;
- il D.L.187/2010 convertito con L. 217/2010;

Visti inoltre:

- la Deliberazione n. 60 del 21/12/2021 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione e il Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli esercizi finanziari 2022-2024 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione n. 42 del 22/03/2022 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il PEG 2022/2024;
- il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs.50 del 18/04/2016) e successiva integrazione D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto;
- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all'allegato 4-2 al D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;

- l'art.13 del Regolamento di Contabilità in materia di impegno della spesa;
- il vigente Regolamento Comunale dei contratti;

Richiamato l'art.17 lo Statuto Comunale, relativo all'assunzione di atti di gestione;

Premesso che:

- il Comune di Venezia:
 - con Delibera di Giunta 141/2021 è stato approvato il progetto per la gestione sperimentale del nuovo asilo nido "Millecolori" per l'anno scolastico 2021/2022;
 - intende dare continuità, per il periodo dal 1/09/2022 al 31/07/2024 rinnovabile ad 1 ulteriore anno, alla gestione sperimentale dell'asilo nido "Millecolori" ubicato nell'edificio di proprietà comunale situato in via Catalani a Mestre, tramite un progetto che preveda tra i contenuti "innovativi", la predisposizione di contesti educativi immersivi nell'ambito della dimensione digitale (multimediale) e della conoscenza della lingua inglese;
 - vuole poter avvalersi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e pertanto prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle nuove procedure di gara utili per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto alla prosecuzione della prestazione di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevoli per la stazione appaltante;
- il servizio consiste nella gestione completa dell'asilo nido "Millecolori" e comprende: il servizio educativo, la cura e l'igiene personale del bambino, la preparazione, distribuzione ed assistenza ai pasti, il servizio di igienizzazione e pulizia dei locali, il lavaggio della biancheria di uso quotidiano, la fornitura di tutti i materiali igienico-sanitari, ludico-didattici, e di quant'altro necessario all'espletamento dell'attività, nel pieno rispetto della normativa regionale sui servizi educativi L.R. 32/1990, alla L.R. 22 del 16.08.2002, agli standards regionali di cui alla D.G.R. 84 del 16.07.2007, relativi ai requisiti di autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento istituzionale dei servizi sociali, attuativi della citata L.R. 22/2002 e comunque alla legislazione e ai regolamenti regionali e comunali vigenti durante l'intero periodo contrattuale;
- il Servizio è destinato a bambini di età compresa tra i 3 mesi -3 anni così come definito dall'allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 84 del 16 gennaio 2007 ad oggetto "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" – Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali e dal "Regolamento per gli asili nido del Comune di Venezia";
- l'importo a base d'asta è stato definito sulla base dei costi di gestione calcolati in rapporto a parametri oggettivi (numero di personale impiegato, numero di ore richieste, tariffe orarie, costi amministrativi e

di gestione, etc.);

- per gestire correttamente il servizio è necessario dotarsi di personale specializzato che dovrà possedere una conoscenza della lingua inglese fondamentale per l'attivazione del progetto oggetto della gara; conseguentemente appare inopportuno ed antieconomico assumere personale a tempo indeterminato per questo specifico servizio, la cui gestione viene demandata a terzi;
- per la gestione sperimentale dell'asilo nido "Millecolori" il Comune di Venezia mette a disposizione l'edificio di proprietà comunale situato in via Catalani a Mestre, con l'ordinaria e straordinaria manutenzione degli immobili, gli oneri relativi alle spese per l'ordinaria e straordinaria manutenzione degli scoperti di pertinenza degli immobili, nonché le spese per le utenze, escluse quelle telefoniche, a carico dell'Amministrazione Comunale;
- la procedura di selezione per l'affidamento della gestione sperimentale dell'asilo nido "Millecolori", presso l'immobile di proprietà comunale, sarà comunque impostata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento, economicità, efficacia e proporzionalità dettati dall'ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell'attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche;

Dato atto che trattasi di servizi previsti nel "Piano biennale degli acquisti" con:

CPV 85320000-8 – Servizi sociali;

Tutto ciò premesso,

Precisato ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs.267/2000, che:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è l'affidamento in appalto del progetto sperimentale per la gestione dell'asilo nido "Millecolori" denominato: "contesti immersivi nella lingua inglese e nella dimensione digitale" per il periodo dal 1/09/2022 al 31/07/2024 rinnovabile ad 1 ulteriore anno e la possibile proroga, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle nuove procedure di gara utili per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto alla prosecuzione della prestazione di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevoli per la stazione appaltante;
- il contratto sarà concluso in forma pubblica amministrativa ed avrà ad oggetto la gestione dell'asilo nido "Millecolori" denominato: "contesti immersivi nella lingua inglese e nella dimensione digitale" come definito dall'art. 1 - Oggetto dell'Appalto del Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- la scelta del contraente, a cui affidare il servizio sopra descritto, avverrà mediante gara ad evidenza pubblica regolata secondo le norme contenute nel bando di gara e relativo Disciplinare, che saranno

appositamente predisposti dalla Direzione Finanziaria Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato, così come previsto dagli artt. 12 e 16 del vigente Regolamento dei contratti, e secondo quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sull'importo a base d'asta di € 1.200.000,00.= (ofe), indicato quale valore presunto, definito sulla base dei costi di gestione calcolati in rapporto a parametri oggettivi (numero di personale impiegato, numero di ore richieste, tariffe orarie, costi amministrativi e di gestione, etc.);

- le clausole ritenute essenziali sotto il profilo normativo e tecnico sono contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nello schema di contratto, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di procedere all'affidamento del nuovo servizio oggetto dell'appalto, a decorrere dal 1/09/2022 al 31/07/2024 con rinnovo ad 1 ulteriore anno, secondo la scansione temporale indicata nel Capitolato Speciale d'Appalto, mediante gara ad evidenza pubblica e con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per garantire l'avvio dell'asilo nido "Millecolori" denominato: "contesti immersivi nella lingua inglese e nella dimensione digitale" attivato dal Comune di Venezia e al fine di soddisfare così i bisogni manifestati dalle famiglie relativamente a questa tipologia di servizi;

Dato atto che:

- la Commissione giudicatrice sarà nominata dal Segretario Generale, come previsto dall'art. 17 del vigente Regolamento dei contratti e dallo Statuto del Comune di Venezia;
- la Direzione Finanziaria Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato provvederà a dare pubblicità alla gara e all'esito della stessa, secondo quanto disposto dall'art. 142 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- di stabilire che l'appalto sia aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., selezionata secondo i criteri stabiliti nel Capitolato Speciale d'Appalto;

Ritenuto che per assicurare l'analisi ottimale delle proposte di gestione delle attività in appalto è necessario fare ricorso al metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuando la seguente ponderazione relativa dei macro-criteri, riferiti ad un punteggio massimo ottenibile di 100 punti:

a) elementi tecnico-qualitativi: 80/100;

b) profili economici: 20/100;

il processo di selezione e di valutazione delle offerte sarà fondato, per l'esame della parte tecnico - qualitativa delle proposte dei concorrenti, su elementi che

permettano l'esplicitazione effettiva delle capacità progettuali e gestionali degli offerenti in relazione al servizio in appalto e si terrà conto dei seguenti elementi essenziali:

- Progetto pedagogico;
- Modalità organizzative e gestionali del personale;
- Rapporti con l'utenza e rapporti con il territorio;
- Proposte migliorative dell'offerta;
- Materiali;

a seguito della preliminare valutazione effettuata dalla stazione appaltante, non sono rilevabili rischi interferenziali per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, non è necessario redigere il D.U.V.R.I. e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza da interferenza;

in relazione alla procedura di selezione del contraente sarà richiesto all'Autorità Nazionale Anticorruzione il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2 della deliberazione del 10 gennaio 2007 della stessa Autorità;

Dato atto che la spesa complessiva presunta per l'appalto del servizio risulta essere di € 1.206.000,00.= (ofe);

- € 1.200.000,00.= (ofe) base d'asta;
- € 6.000,00.= incentivi ai sensi dell'art. 3 del Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e s.m.i., adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 157 del 14 maggio 2019;
- i rischi legati alle interferenze sono stati valutati e sono stati considerati pari a zero;

Vista la legge n. 136/2010 e sue modifiche ed integrazioni, concernente la tracciabilità dei flussi finanziari;

Preso atto che:

- come previsto dall'art. 31 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. il RUP è il Dirigente del Settore Servizi Educativi ing. Silvia Grandese;
- il responsabile dell'istruttoria è Sabrina Favretto Responsabile del Servizio Amministrazione, Gare, Contratti e Bilancio;
- il responsabile dell'istruttoria e il RUP non hanno segnalato alcun conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno;
- il responsabile dell'emanazione del presente atto dichiara l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 7, comma 13, del Codice di comportamento interno;

Dato atto che il CIG assegnato alla presente procedura di gara è 9140162C48;

Richiamati:

- il Regolamento recante "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30.03.2001 n.165, approvato con D.P.R. n.62 del 16.04.2013, che all'art. 2, comma 3, estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori o consulenti, con qualsivoglia tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, anche professionale, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione;
- il "Codice di comportamento interno", approvato con deliberazione di Giunta comunale n.314 del 10/10/2018;

Visto il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 08/03/2022 in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;

Dato atto inoltre, del rispetto di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 del Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione del C.C.n. 16 del 28.2.2013 in ordine al controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva;

DETERMINA

- 1) di avviare una procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 3, lett. Sss) e 60 con l'aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del progetto sperimentale per la gestione dell'asilo nido "Millecolori" denominato: "contesti immersivi nella lingua inglese e nella dimensione digitale" dal 1/09/2022 al 31/07/2024 con rinnovo di 1 ulteriore anno, come meglio specificato in premessa, che qui si richiama integralmente - CIG 9140162C48;
- 2) di poter avvalersi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e pertanto di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle nuove procedure di gara utili per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto alla prosecuzione della prestazione di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevoli per la stazione appaltante;
- 3) di aggiudicare a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa con ponderazione relativa dei criteri di valutazione definita in 80 punti su 100 per i profili tecnico qualitativi ed in 20 punti su 100 per i profili economici come specificati in premessa, ponendo a base d'asta l'importo di € 1.200.000,00.= ofe (di cui costi di manodopera € 1.007.510,64.=);
- 4) di prendere atto che trattasi di servizi previsti nel "Piano biennale degli acquisti" con:
CPV 85320000-8 – Servizi sociali;
- 5) di approvare gli allegati: Capitolato Speciale d'Appalto, Relazione del RUP e Schema di contratto, allegati alla presente determinazione per

costituirne parte integrante e sostanziale;

- 6) di stabilire di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché valida e fatta salva la verifica della congruità del prezzo e di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 - comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- 7) che, come previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il RUP è il Dirigente del Settore Servizi Educativi ing. Silvia Grandese;
- 8) di demandare al Settore Gare, Contratti, Centrale Unica Appalti ed Economato della Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali:
la stesura del Disciplinare di gara sulla base di quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e dallo schema di contratto;
la gestione della gara aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., artt. 3, lett. Sss) e 60;
- 9) di procedere a prenotazione di impegno di spesa della somma complessiva di € 1.470.000,00.= (ofi) così ripartita:
 - € 287.692,00.= (ofi) al capitolo 35003/99 "Altri servizi" codice gestionale 999 "Altre spese per contratti di servizio pubblico", Azione di spesa SECIGEDI716 "Esternalizzazione servizio Nido Millecolori" applicata al Bilancio 2022 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;
 - € 734.577,57.= (ofi) al capitolo 35003/99 "Altri servizi" codice gestionale 999 "Altre spese per contratti di servizio pubblico", Azione di spesa SECIGEDI716 "Esternalizzazione servizio Nido Millecolori" che starà a carico del Bilancio di previsione anno 2023;
 - € 447.730,43.= (ofi) al capitolo 35003/99 "Altri servizi" codice gestionale 999 "Altre spese per contratti di servizio pubblico", Azione di spesa SECIGEDI716 "Esternalizzazione servizio Nido Millecolori" che starà a carico del Bilancio di previsione anno 2024;
- 11) di stabilire che alla relativa liquidazione si provveda, a fornitura di servizio avvenuta, con dispositivo dirigenziale su presentazione di regolare fattura elettronica, debitamente liquidata dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 17 del vigente regolamento di contabilità;
- 12) di prendere atto che non sono pervenute dichiarazioni di conflitto d'interesse ai sensi del P.T.P.C.T. 2022-2024;
- 13) di pubblicare la presente determinazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b) D.Lgs. 33/2013 in combinato disposto con l'art. 29, comma 1, D.Lgs.50/2016 s.m.i., come esplicitato dal vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024;
- 14) vista la nota prot. 521135 del 09/11/2016 del Dirigente Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 viene attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario con la posizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla presente

determinazione;

- 15) di dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

Il Dirigente
ing. Silvia Grandese*

Allegati:

Capitolato speciale d'appalto

Relazione del RUP

Schema di contratto

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs. 7/3/2005 n.82.

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

PDD/ 2022 / 694

Espletati gli accertamenti si esprime:

- ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;
- ai sensi dell'art.183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, visto di regolarità contabile

Il Dirigente Responsabile



Città di Venezia

San Marco 4136
30124 Venezia
www.comune.venezia.it
C.F. e partita iva 00339370272

STAMPA PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

Prenotazione n. 11375/2022 del 29/03/2022 - NON ESECUTIVO "SECIGEDI716 - procedura aperta di selezione del contraente per l'affidamento del progetto sperimenta" autorizzazione Proposta di determina 694/22 del 22/03/22

La prenotazione di spesa numero 11375/2022 e' PROVVISORIA e cosi' formata:

		Prenotato	Impegnato
<i>Capitolo</i>	12011.03.035003099 - ALTRI SERVIZI - Comp. 2022	287.692,00	0,00
<i>Resp. servizio</i>	SERVIZI EDUCATIVI		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.		
<i>CIG</i>	9140162C48 CUP		
<i>Tipo Spesa</i>	2507 - SECIGEDI716 - Esternalizzazione servizio Nido Millecolori		
<i>Tipo Finanz.</i>	241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI		
<i>Capitolo</i>	12011.03.035003099 - ALTRI SERVIZI - Comp. 2023	734.577,57	0,00
<i>Resp. servizio</i>	SERVIZI EDUCATIVI		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.		
<i>CIG</i>	9140162C48 CUP		
<i>Tipo Spesa</i>	2507 - SECIGEDI716 - Esternalizzazione servizio Nido Millecolori		
<i>Tipo Finanz.</i>	241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI		
<i>Capitolo</i>	12011.03.035003099 - ALTRI SERVIZI - Comp. 2024	447.730,43	0,00
<i>Resp. servizio</i>	SERVIZI EDUCATIVI		
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.		
<i>CIG</i>	9140162C48 CUP		
<i>Tipo Spesa</i>	2507 - SECIGEDI716 - Esternalizzazione servizio Nido Millecolori		
<i>Tipo Finanz.</i>	241 - 019.999 - ENTRATE CORRENTI		
	Totale:	1.470.000,00	0,00
	Disponibilità:		1.470.000,00

e la sua copertura finanziaria e' la seguente:

12011.03.035003099 a competenza 2022

Data	Disponibilità iniziale di bilancio	Variazione della presente prenot.	Totale della presente prenot.	Var. impegni della presente prenot.	Tot. impegni della presente prenot.	Disponibilità della presente prenot.	Disponibilità finale di bilancio
29/03/2022	362.281,39	287.692,00	287.692,00	0,00	0,00	287.692,00	74.589,39

12011.03.035003099 a competenza 2023

Data	Disponibilità iniziale di bilancio	Variazione della presente prenot.	Totale della presente prenot.	Var. impegni della presente prenot.	Tot. impegni della presente prenot.	Disponibilità della presente prenot.	Disponibilità finale di bilancio
29/03/2022	1.033.734,02	734.577,57	734.577,57	0,00	0,00	734.577,57	299.156,45

12011.03.035003099 a competenza 2024

Data	Disponibilità iniziale di bilancio	Variazione della presente prenot.	Totale della presente prenot.	Var. impegni della presente prenot.	Tot. impegni della presente prenot.	Disponibilità della presente prenot.	Disponibilità finale di bilancio
29/03/2022	1.133.734,02	447.730,43	447.730,43	0,00	0,00	447.730,43	686.003,59

COMUNE DI VENEZIA, lì 29 marzo 2022



OGGETTO: Procedura aperta di selezione del contraente per l'affidamento del progetto sperimentale per la gestione dell'asilo nido "Millecolori" denominato: "contesti immersivi nella lingua inglese e nella dimensione digitale" per il periodo dal 1/09/2022 al 31/07/2024 rinnovabile ad 1 ulteriore anno.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesse

Il Comune di Venezia intende affidare, per la durata di anni 2 (due) – dal mese di settembre 2022 a luglio 2024 - rinnovabile ad 1 ulteriore anno, la gestione sperimentale dell'asilo nido "Millecolori" ubicato nell'edificio di proprietà comunale situato in via Catalani a Mestre, tramite un progetto che preveda tra i contenuti "innovativi", la predisposizione di contesti educativi immersivi nell'ambito della dimensione digitale (multimediale) e della conoscenza della lingua inglese.

Il Servizio è destinato a bambini di età compresa tra i 3 mesi -3 anni così come definito dall'allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 84 del 16 gennaio 2007 ad oggetto *"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" – Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali e dal "Regolamento per gli asili nido del Comune di Venezia"*.

Il Comune di Venezia, per lo svolgimento del Servizio oggetto dell'appalto, concede in comodato d'uso gratuito i locali di proprietà comunale ove il Servizio ha sede, corredati di arredi e con alcuni giochi, escluso il materiale di cancelleria e di consumo per le attività ludico didattiche. Le spese di ordinaria e di straordinaria manutenzione saranno a carico dell'Amministrazione Comunale.

L'importo base dell'appalto, al netto dell'IVA, è quantificato in € 1.200.000,00.= (euro unmilione duecentomila/00) - di cui costi di manodopera € 1.007.510,64.= (euro unmilione settemilacinquecentodieci/sessantaquattro) - per il periodo di aggiudicazione.

Modalità di gara

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del

miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La procedura di gara aperta verrà gestita attraverso la piattaforma per la gestione delle gare telematiche del Comune di Venezia attiva all'indirizzo internet <https://venezia.acquistitelematici.it> ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati Membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art.45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e i soggetti costituiti in forma associata secondo le disposizioni degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come indicato nel Disciplinare di gara.

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistano cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione, come indicati nel Disciplinare di gara.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono possedere:

- **Capacità tecnica**

dimostrazione di esperienza di almeno tre anni nella gestione di servizi analoghi, intendendo per servizi analoghi i servizi educativi rivolti alla prima infanzia - fascia 0/3 anni - da attuarsi mediante presentazione di un elenco aggiornato dei principali Servizi Educativi per la prima infanzia (0-3 anni) denominati "Asili Nido" così come definiti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 84 del 16 gennaio 2007 allegato A, oggetto dell'appalto, oltre che dei servizi analoghi rivolti alla prima infanzia previsti dall'allegato B della medesima DGR prestati negli ultimi tre anni, con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi. Se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, gli stessi devono essere comprovati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di privati, gli stessi devono essere comprovati da dichiarazione di questi ultimi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.

Saranno ammesse solo quelle Imprese che dimostrino di aver svolto detti servizi per un importo, relativo all'ultimo triennio, complessivamente non inferiore a € 1.500.000,00.= (ofe) (euro un milionecinquecentomila);

- **Certificazione:**

possesso di certificazione di qualità secondo le norme UNI EN ISO 9001 (in originale o copia autenticata, anche mediante dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 445/2000) in vigore alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta. Sono riconosciuti i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri stati membri o altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità nei casi previsti dall'art. 87 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso di raggruppamenti di concorrenti è sufficiente il possesso della certificazione da parte dei soggetti che eseguono almeno il 75% delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Criteri di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi degli artt. 60 e 95 nonché delle norme richiamate dal bando di gara e dal relativo disciplinare.

Elementi di valutazione

Sarà stilata una graduatoria assegnando a ogni concorrente un punteggio fino a un massimo di **punti 100**, sulla base degli elementi di valutazione di seguito elencati con l'indicazione a fianco del punteggio massimo attribuibile:

PARTE A - QUALITÀ DEL SERVIZIO - OFFERTA TECNICA – MASSIMO PUNTI 80

Ai fini della valutazione della qualità del servizio i partecipanti alla gara dovranno presentare un Progetto Pedagogico formulato secondo i principi stabiliti dalla normativa citata in premessa e strutturato seguendo l'ordine degli argomenti sotto riportati.

La proposta progettuale dovrà contenere, tra i contenuti "innovativi", la predisposizione di contesti educativi immersivi nell'ambito della dimensione digitale (multimediale) e della conoscenza della lingua inglese. Per contesti "immersivi" si intende impostare la proposta educativa in modo da permettere al bambino di conoscere il mondo digitale e la lingua inglese con naturalezza e spontaneità esplorando l'ambiente, intrecciando un pensiero analogico e digitale e integrando tra loro i diversi linguaggi. Le tecnologie per i bimbi nativi digitali fanno parte della vita quotidiana e, pertanto, la proposta educativa deve considerare il "linguaggio digitale" come parte integrante dei sistemi educativi e formativi. L'interazione con dispositivi digitali in un contesto educativo offre l'opportunità di acquisire conoscenze e di impadronirsi di nuove competenze per favorire lo sviluppo di un pensiero creativo. In quest'ottica l'asilo nido dovrà essere organizzato per favorire esperienze digitali "immersive", non dominanti ma integrate con altri saperi ed esplorazioni nelle diverse attività offerte all'asilo stesso (motoria, linguistica...). La proposta di un ambiente immersivo in lingua inglese dovrà inglobare in modo naturale tutte le esperienze quotidiane che il bambino potrà vivere all'interno della struttura, favorendo così un processo di apprendimento della lingua in modo efficace e naturale. Viene, così, facilitato l'apprendimento della lingua inglese stimolando la curiosità dei bambini e sostenendo la loro voglia di conoscere e di comunicare. Attraverso il gioco e la relazione tra bambini ed educatori che padroneggiano la lingua si favorisce l'apprendimento, grazie a meccanismi di identificazione in grado di stimolare la creatività e l'immaginario dei bambini.

A ogni progetto sarà assegnato un punteggio massimo di **punti 80** attribuiti in base ai criteri di valutazione e di ponderazione sottoelencati:

1. Progetto pedagogico - max punti 29

- | | |
|--|----------------|
| 1.1. riferimenti psico-pedagogici, contenuti e finalità educative, linee metodologiche e progettuali | da 0 a 5 punti |
| 1.2. organizzazione dei tempi (giornata educativa) | da 0 a 2 punti |

1.3. valenze educative e scelte operative in merito ai rituali: accoglienza, ricongiungimento, pasti, riposo, igiene e cure personali da 0 a 3 punti

1.4. proposte progettuali di ampliamento dell'offerta formativa, attività educative e didattiche, metodologie e strategie operative prevedendo anche azioni di contenimento del virus SARS-CoV-2, sulla base delle normative vigenti da 0 a 5 punti

1.5. ambientamento all'asilo nido (vecchi e nuovi iscritti): tempi modalità, rapporti con i genitori da 0 a 3 punti

1.6. percorsi formativi relativi allo sviluppo delle competenze motorio/percettive, comunicative, simboliche, espressive, logiche e specifici anche relativi al contenimento del virus SARS-CoV-2 o alla somministrazione dei farmaci salvavita da 0 a 5 punti

1.7. modalità di documentazione, monitoraggio e verifica del progetto educativo e del piano organizzativo e gestionale; esplicitando gli indicatori numerici e qualitativi da 0 a 2 punti

1.8. strategie di approccio alle problematiche dell'utenza (bambini e famiglie) relativamente a culture diverse, disabilità psicofisica o situazioni di disagio e/o svantaggio, tenuto conto della natura pubblica del servizio da 0 a 4 punti

2. Modalità organizzative e gestionali del personale - max punti 22

2.1. strategie di osservazione e valutazione delle prestazioni educative anche tramite la funzione di coordinamento da 0 a 3 punti

2.2. gestione e modalità di programmazione, monitoraggio verifica dell'intervento degli educatori e promozione della qualità del servizio da 0 a 4 punti

2.3. personale educatore aggiuntivo rispetto al minimo regionale e organizzazione dei turni da 0 a 8 punti

2.4. piano di reperimento e selezione del personale e della sostituzione in caso di assenza da 0 a 3 punti

2.5. personale ausiliario aggiuntivo rispetto al minimo regionale e organizzazione dei turni da 0 a 3 punti

2.6. modalità e orari per la pulizia dei locali, degli arredi e dei materiali da 0 a 1 punti

3. Rapporti con l'utenza e rapporti con il territorio - max punti 8

3.1. modalità rapporti nido/famiglie con riferimento ad assemblee, consigli di nido, colloqui individuali, di preambientamento e in corso d'anno, feste e altre iniziative ludiche e di socializzazione da 0 a 4 punti

- 3.2. attività comunicativa e informativa con l'utenza da 0 a 2 punti
- 3.3. rapporti di continuità con scuola dell'infanzia da 0 a 2 punti

4. Proposte migliorative dell'offerta - max punti 14

- 4.1. proposte di ampliamento di apertura di servizio oltre a quelle richieste, in merito agli orari e giornate di funzionamento da 0 a 4 punti
- 4.2. riduzione delle tariffe proposte dall'amministrazione per i servizi aggiuntivi da 0 a 2 punti
- 4.3. livello di competenza specifica in riferimento alla lingua inglese in numero con livello (almeno B2 o superiore) e/o in livello (C1 o madrelingua), oltre a quanto richiesto nei requisiti di accesso da 0 a 6 punti
- 4.4. documentazione di competenze specifiche digitali da 0 a 2 punti

5. Materiali - max punti 7

- 5.1. Elenco di materiali didattici e ludici per sezione (di circa 20 bambini). Si intende la dotazione di massima nell'arco di un anno scolastico.
da 0 a 4 punti
- 5.2. Elenco di materiali igienico-sanitari per sezione (di circa 20 bambini). Si intende la dotazione di massima nell'arco di un anno scolastico
da 0 a 2 punti
- 5.3. Elenco di materiali e attrezzature per l'igiene e la pulizia dei locali di un nido di circa 60 posti bambino. Nello specifico, riguardo i materiali, si intende la dotazione di massima nell'arco di un anno scolastico
da 0 a 1 punti

PARTE B - PREZZO - OFFERTA ECONOMICA – MASSIMO PUNTI 20

La valutazione delle offerte economiche avverrà attribuendo il punteggio massimo di punti 20 al soggetto concorrente che avrà offerto il prezzo più basso rispetto all'importo a base d'asta di € 1.200.000,00.= oneri fiscali esclusi, compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, che devono essere congrui e dichiarati separatamente dai soggetti concorrenti nell'offerta economica, mentre alle rimanenti offerte sarà attribuito un punteggio decrescente in ordine inversamente proporzionale secondo la seguente formula:

$$\text{Punteggio} = V_i * 20$$

dove il calcolo del coefficiente V_i da attribuire all'elemento prezzo è determinato nel seguente modo:

$$V_i = (R_i/R_{\max})^{\alpha}$$

sapendo che:

Vi = coefficiente iesimo;

Ri = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo;

Rmax = valore dell'offerta (ribasso) massimo tra tutte le offerte presentate;

α = 0,3

La Commissione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di un'unica offerta valida.

L'offerta economica dovrà contenere i seguenti elementi di calcolo:

- a costo del lavoro secondo il CCNL, corrispondente ai profili degli operatori da impiegare;
- b costi di coordinamento derivanti dall'autonomia organizzativa dell'Impresa aggiudicataria;
- c costi generali per l'espletamento del servizio;
- d con voce separata dovranno essere dichiarati i costi relativi all'eventuale insegnante di sostegno (costo orario di un educatore, comprensivo di tutte le spettanze e le indennità, vedasi art.9) e tali costi non saranno sommati all'offerta economica che determinerà il punteggio;
- e dovrà riportare la specificazione dei costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, che devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio oggetto di offerta.

Non sono ammesse offerte a rialzo

A seguito della preliminare valutazione effettuata dal Comune, non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, non è necessario redigere il D.U.V.R.I. e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza da interferenza.

Non saranno ammesse le offerte in variante, incomplete, parziali, limitate ad una sola o più parti del servizio, condizionate e con riserva ed espresse in modo indeterminato nonché le offerte che rechino abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo e quelle prive di sottoscrizione.

Non sono altresì ammesse offerte pari o in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta presentata deve ritenersi valida per 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa.

Nel caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifra e quello in lettere è ritenuto valido quello più vantaggioso per il Comune.

Commissione Giudicatrice

Un'apposita Commissione, nominata dal Segretario Generale, come previsto dallo Statuto del Comune di Venezia, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., esaminerà le offerte valutando:

- la qualità del servizio di cui all'offerta tecnica in base agli elementi di cui alla parte A "OFFERTA TECNICA". Se il concorrente non raggiungerà almeno il 70% del punteggio riservato alla stessa – cioè non gli saranno attribuiti almeno 56 punti dei 80 previsti – sarà escluso dal procedimento di aggiudicazione e la sua offerta economica non sarà valutata. Solo i concorrenti che avranno raggiunto il punteggio minimo potranno pertanto partecipare alla fase di gara dove saranno attribuiti i punteggi relativi

all'offerta relativa ai costi del servizio;

- il prezzo del servizio di cui all'offerta economica in base al criterio di cui alla parte B "PREZZO - OFFERTA ECONOMICA".

Il Dirigente
ing. Silvia Grandese*

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs. 7/3/2005 n.82.

CITTA' DI
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA

**AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO, RISORSE UMANE E
SOCIALE**

SETTORE SERVIZI EDUCATIVI

**GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO
SPERIMENTALE PER LA GESTIONE DELL’ASILO NIDO
“MILLECOLORI” DENOMINATO:
“CONTESTI IMMERSIVI NELLA LINGUA INGLESE E
NELLA DIMENSIONE DIGITALE
PER LA DURATA DI ANNI 2 (DUE)
RINNOVABILE AD 1 ULTERIORE ANNO**

CIG 9140162C48

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

INDICE

- ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**
- ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**
- ART. 3 – DURATA E VALORE DELL'APPALTO**
- ART. 4 – OBBLIGAZIONI DEL COMUNE**
- ART. 5 – METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**
- ART. 6 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 7 – AMPLIAMENTO O RIDUZIONE DEL SERVIZIO**
- ART. 8 – PRESTAZIONI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA**
- ART. 9 – RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA**
- ART. 10 – PERSONALE IMPIEGATO – REQUISITI**
- ART. 11 – PERSONALE IMPIEGATO – FUNZIONI E RAPPORTI NUMERICI**
- ART. 12 – OBBLIGAZIONI L'IMPRESA AGGIUDICATARIA**
- ART. 13 – SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO A PAGAMENTO**
- ART. 14 – REFEZIONE - RESPONSABILE SISTEMA AUTOCONTROLLO**
- ART. 15 – UTILIZZO DEI BENI**
- ART. 16 – PERMESSI E AUTORIZZAZIONI**
- ART. 17 – RESPONSABILITÀ DEL COMUNE**
- ART. 18 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI**
- ART. 19 – CONTROLLI**
- ART. 20 – PENALITÀ**
- ART. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
- ART. 22 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO**
- ART. 23 – ESECUZIONE IN DANNO**
- ART. 24 – ACCERTAMENTO DANNI, CAUZIONI E ASSICURAZIONI**
- ART. 25 – RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE**
- ART. 26 – SPESE DI CONTRATTO**
- ART. 27 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI**
- ART. 28 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**
- ART. 29 – PROTOCOLLO LEGALITÀ**
- ART. 30 – RINVIO**
- ART. 31 – CONTROVERSIE**
- ART. 32 – DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il Comune di Venezia (di seguito denominato Comune) intende affidare, per la durata di anni 2 (due) – dal mese di settembre 2022 a luglio 2024 - rinnovabile ad 1 ulteriore anno, la gestione sperimentale dell'asilo nido "Millecolori" ubicato nell'edificio di proprietà comunale situato in via Catalani a Mestre, tramite un progetto che preveda tra i contenuti "innovativi", la predisposizione di contesti educativi immersivi nell'ambito della dimensione digitale (multimediale) e della conoscenza della lingua inglese.

Inoltre è facoltà dell'Amministrazione Comunale avvalersi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e pertanto di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle nuove procedure di gara utili per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto alla prosecuzione della prestazione di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevoli per la stazione appaltante.

Il Servizio è destinato a bambini di età compresa tra i 3 mesi -3 anni così come definito dall'allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 84 del 16 gennaio 2007 ad oggetto *"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" – Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accredimento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali e dal "Regolamento per gli asili nido del Comune di Venezia"*.

Per lo svolgimento del Servizio oggetto dell'appalto, il Comune di Venezia concede in comodato d'uso gratuito i locali di proprietà comunale ove il Servizio ha sede, corredati di arredi e con alcuni giochi, escluso il materiale di cancelleria e di consumo per le attività ludico didattiche. Le spese di ordinaria e di straordinaria manutenzione saranno a carico dell'Amministrazione Comunale.

Ai sensi dell'Art. 100 del Codice sono richiamate in particolare le disposizioni di cui all'articolo 8 del Capitolato Speciale. Ai sensi degli articoli 34 e 71 del Codice, l'esecuzione dell'appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 51 del 29 gennaio 2021, recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti" nell'ambito del Piano d'Azione per la Sostenibilità Ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione. Il Comune procederà alle verifiche di cui al medesimo Decreto all'avvio e durante l'esecuzione del servizio. L'Appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto Decreto e produrre la documentazione ivi richiesta.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico – organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del Contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice e s.m.i., garantendo l'applicazione del CCNL di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81 del 15 giugno 2015 e s.m.i.

Gli operatori economici concorrenti dovranno presentare un progetto di assorbimento del personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario

uscente atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale di cui sopra, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). **La mancata presentazione del progetto equivale a mancata accettazione della clausola sociale con conseguente esclusione dalla gara.**

All'aggiudicatario verrà corrisposta, ove dovuta alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., un'anticipazione dell'importo contrattuale. L'eventuale anticipazione verrà calcolata sul valore contrattuale delle prestazioni da erogarsi per ciascuna annualità solare e i relativi ratei verranno erogati entro 15 gg dall'inizio delle prestazioni dell'anno solare di riferimento.

ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio consiste nella gestione completa dell'asilo nido "Millecolori" ubicato nell'edificio di proprietà comunale situato a Mestre in Via Catalani, secondo quanto previsto dal presente Capitolato nonché dal progetto educativo presentato dall'Impresa Aggiudicataria di cui alla parte A "OFFERTA TECNICA" e secondo le eventuali indicazioni operative che potranno essere fornite dal Comune.

Il servizio comprende il servizio educativo, la cura e l'igiene personale del bambino, la preparazione, la distribuzione e assistenza ai pasti, il servizio di igienizzazione e pulizia dei locali, il lavaggio della biancheria di uso quotidiano, la fornitura di tutti i materiali igienico-sanitari, ludico-didattici e di quant'altro necessario all'espletamento dell'attività. L'affidatario è tenuto a gestire il servizio nel pieno rispetto della normativa regionale sui servizi educativi, della L.R. 32/1990, della L.R. 22 del 16.08.2002 e degli standards regionali di cui alla D.G.R. 84 del 16.07.2007, relativi ai requisiti di autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento istituzionale dei servizi sociali, attuativi della citata L.R. 22/2002 e comunque alla legislazione e ai regolamenti regionali vigenti durante l'intero periodo contrattuale.

Caratteristiche tecniche del servizio

Utenti e Capacità Ricettiva.

Utenti

bambini di età superiore ai 3 mesi fino a 3 anni d'età.

Capacità ricettiva

n. 60 posti.

L'Asilo Nido "Millecolori" è stato progettato con i parametri dimensionali che prevedono una capienza gestionale pari a 60 posti.

Articolazione dell'orario del servizio

Apertura del servizio

dalle ore 7,30 alle ore 17,00 dal lunedì al venerdì con possibilità, a favore delle famiglie che ne facciano richiesta e previa istituzione del servizio, di prolungare l'orario fino alle ore 19,00 e di attivare il servizio anche nelle giornate del sabato dalle ore 7,30 alle ore 12,30.

Per ognuno di tali servizi aggiuntivi è previsto un costo mensile, a carico dell'utenza, pari a € 130 da riconoscere all'impresa aggiudicataria. (vedi art. 13).

Calendario scolastico:

- il servizio è aperto all'utenza dalla seconda settimana di settembre fino al 30 giugno, con le interruzioni di Natale e Pasqua che seguono il calendario scolastico approvato dal dirigente del Settore servizi educativi del Comune di Venezia;
- nel mese di luglio il servizio estivo, qualora fosse richiesto, verrà garantito con costo a carico dell'amministrazione da calcolarsi sulla base delle reali iscrizioni;
- nel mese di agosto il servizio rimane chiuso.

Attività

la prima settimana di settembre dovrà essere dedicata alle attività necessarie per l'avvio del servizio (es. formazione del personale, progettazione didattica, preparazione e pulizia dei locali).

Rapporto numerico educatori/bambini

Il rapporto numerico minimo educatori/bambini in relazione alla frequenza massima (come previsto dall'Allegato A Delibera di Giunta Regionale n. 84 del 16 gennaio 2007) è il seguente:

- n. 1 educatore ogni n. 6 bambini, di età inferiore ai 12 mesi;
- n. 1 educatore ogni n. 8 bambini, di età superiore ai 12 mesi.

Principali riferimenti normativi:

- Legge Regionale 16/08/2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" e delibere applicative (fra cui Delibera di Giunta Regionale n. 84 del 16 gennaio 2007- Allegato A);
- Legge Regionale 23/04/1990 n. 32 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi";
- Regolamento per gli Asili Nido del Comune di Venezia;
- i criteri generali contenuti nella Carta dei Servizi del Comune di Venezia.

È possibile per i concorrenti, al fine di perfezionare la proposta, effettuare un sopralluogo negli ambienti in cui si svolgerà il servizio, previo accordo con gli uffici del Servizio Sportello per le Scuole al numero telefonico 041/2749040 o tramite mail servizigeneraliscuoleterraferma@comune.venezia.it

La partecipazione alla gara implica, di per sé, accettazione di tutte le condizioni stabilite nel presente capitolato e nel disciplinare di gara.

ART. 3 – DURATA E VALORE DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata dal 1/09/2022 al 31/07/2024 rinnovabile ad 1 ulteriore anno nel caso si riscontrino le condizioni per il mantenimento del servizio in considerazione degli investimenti ed interventi previsti.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale avvalersi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e pertanto di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle nuove procedure di gara utili per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto alla prosecuzione della prestazione di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti

e condizioni, o più favorevoli per la stazione appaltante.

Il Comune, considerata l'obbligatorietà relativa all'inserimento di una clausola di revisione dei prezzi ai sensi dell'art.29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 comma 1 lettera a), applica quanto segue: "Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso presenta istanza di revisione del prezzo provata con adeguata documentazione, da cui si evinca la variazione, anche in termini percentuali, del prezzo dei servizi o beni forniti, le cause della variazione e l'incidenza sul valore del contratto".

Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C., conduce apposita istruttoria al fine di verificare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuto.

Sono esclusi dalla compensazione di cui al presente paragrafo i servizi contabilizzati nel primo anno di appalto di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo complessivo del contratto originario.

L'importo base dell'appalto, al netto dell'IVA, è quantificato in € 1.200.000,00.= (euro unmilione duecentomila/00) - di cui costi di manodopera € 1.007.510,64.= (euro unmilione settemilacinquecentodieci/sessantaquattro) - per il periodo di aggiudicazione.

ART. 4 - OBBLIGAZIONI DEL COMUNE

Il Comune, oltre alla messa a disposizione dei locali, delle attrezzature e degli arredi esistenti (così come indicati in apposito verbale di consegna che verrà sottoscritto all'avvio dell'attività) assume a proprio carico i seguenti oneri:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi;
- l'eventuale sostituzione degli arredi esterni/interni e delle attrezzature dei beni di sua proprietà, con esclusione dei danni arrecati o conseguenti a negligenza o dolo da parte degli operatori dell'impresa affidataria;
- i consumi per il riscaldamento, per la fornitura d'acqua potabile, per l'energia elettrica;
- la manutenzione del verde dei cortili interni (sfalcio, potatura, ecc.);
- la disinfestazione e la derattizzazione delle aree esterne.

Il Comune rimarrà esclusivo titolare del servizio e dei contributi regionali in conto gestione e di ogni altro contributo relativo alla struttura; si occuperà inoltre degli aspetti regolamentari, dell'istruttoria delle domande e dell'ammissione dei bambini all'asilo nido entro il limite consentito e in base alla graduatoria dei richiedenti, formulata tenendo conto dei criteri fissati nel vigente "Regolamento

per gli asili nido” e nella Carta del Servizio, nonché della riscossione delle rette di frequenza.

È cura dell'IMPRESA AGGIUDICATARIA mantenere inalterati in via continuativa i requisiti che hanno dato accesso al rilascio dell'autorizzazione, fatti salvi gli elementi e i requisiti che spettino all'esclusiva competenza del Comune.

Resta in capo al Comune la competenza relativa all'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento istituzionale e L'IMPRESA AGGIUDICATARIA si impegna a mantenere la struttura a norma di legge per le finalità di cui al presente appalto e collaborare affinché si conservi la qualità del servizio ai livelli attuali.

Il Comune è legittimato ad accertare in qualunque momento il rispetto di tali prescrizioni, anche al di là dei compiti ispettivi affidati all'Azienda U.L.S.S. 3 Serenissima e alla Regione Veneto.

Resta in capo al Comune, inoltre, la presentazione della scheda di rilevazione attività dei servizi prima infanzia a gestione ordinaria richiesta annualmente dalla Regione del Veneto ai sensi della L.R. 32/1990 e L'IMPRESA AGGIUDICATARIA dovrà fornire tutti i dati e le informazioni necessarie.

ART. 5 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per l'attribuzione dei punteggi ai singoli parametri dell'offerta tecnica la Commissione Giudicatrice assegna un coefficiente compreso tra 0 e 1 a suo insindacabile giudizio, sulla base di riscontri documentali e/o obiettivi.

Il coefficiente è pari a zero (0) in corrispondenza della prestazione minima offerta. Il coefficiente è pari a uno (1) in corrispondenza della prestazione massima offerta.

Ad ogni coefficiente corrisponde la seguente valutazione che viene espressa dalla Commissione, come indicato nel Disciplinare di gara:

GIUDIZIO SINTETICO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1,0
OTTIMO	0,9
BUONO	0,8
ADEGUATO	0,6
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,5
SCARSO	0,2
INADEGUATO	0,0

ART. 6 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto relativo al presente appalto non può essere ceduto, a pena di nullità. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con l'IMPRESA

AGGIUDICATARIA deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, oltre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

ART. 7 – AMPLIAMENTO O RIDUZIONE DEL SERVIZIO

Qualora nei casi previsti dalla normativa vigente l'Amministrazione Comunale ravvisi la necessità, come già indicato nell'art. 3 "Durata e valore dell'appalto" può chiedere all'IMPRESA AGGIUDICATARIA una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, né alla risoluzione del contratto.

In particolare la prestazione potrebbe subire variazioni al ridursi del numero dei bambini iscritti all'asilo nido Millecolori o in aumento laddove sia necessario attivare il servizio estivo per il mese di luglio.

ART. 8 – PRESTAZIONI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA è impegnata a proprio carico e con proprio personale, a provvedere al funzionamento ininterrotto del servizio con l'organizzazione delle attività previste dal proprio progetto, assumendo tutti i costi relativi a:

- costi del personale necessario per la gestione del servizio, incluse le ore per l'attività di formazione;
- costi degli indumenti di lavoro del personale di cucina;
- costi delle forniture, dell'utenza telefonica e di quanto indicato nel presente articolo;
- il costo per la fornitura dei pasti i quali dovranno essere preparati in conformità alla normativa vigente in materia nonché in base alle tabelle dietetiche attualmente in essere negli asili nido del Comune di Venezia, fissate dall'U.L.S.S. 3 competente;
- ogni altra spesa ritenuta idonea alla realizzazione degli interventi previsti nel Progetto.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA deve garantire la funzionalità della struttura comunale e assicurare il servizio provvedendo:

- alla gestione dell'asilo nido secondo quanto previsto dal presente Capitolato, dal progetto educativo presentato e secondo le eventuali indicazioni operative che potranno essere fornite dal Comune;
- alla promozione del servizio, attraverso la realizzazione e stampa di materiale promozionale;
- alla fornitura dei prodotti specifici per la cura e l'igiene personale dei bambini, compresi i materiali di pronto soccorso;
- alla custodia, alla cura e alla pulizia degli ambienti con idonei materiali di detergenza e igienizzazione con adeguata periodicità, secondo le normative riguardanti il contenimento della diffusione da virus SARS-CoV-2. Per il servizio di pulizia e sanificazione dovranno essere adottati i CAM (criteri ambientali minimi) attualmente in vigore D.M. 51 del 29/01/2021 con particolare riguardo alle tipologie di detersivi e di prodotti utilizzati per il suddetto servizio;
- alla fornitura dei materiali DPI, dispositivi rilevatori temperatura, gel igienizzanti come richiesto in tutte le norme emanate sulla prevenzione della

diffusione da virus SARS-CoV-2;

- al servizio di refezione degli utenti, secondo le tabelle dietetiche e il programma alimentare attualmente in essere negli asili nido del Comune di Venezia, appositamente predisposti dal Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) dell'Azienda U.L.S.S. 3 Serenissima, attenendosi rigorosamente alle norme stabilite dalle procedure HACCP di cui al D.Lgs. 155/97. Per il servizio di ristorazione dovranno essere adottati i CAM (criteri ambientali minimi) attualmente in vigore D.M. 65 del 10/03/2020 con particolare riguardo all'acquisto delle derrate alimentari che dovranno rispondere ai requisiti fissati dalla norma (prodotti biologici);
- alla fornitura dei materiali di pulizia dei locali e dei servizi, nonché dei prodotti vari per il funzionamento delle attrezzature di cucina e di lavanderia e di quanto necessario per il funzionamento del servizio a norma di Legge;
- alla fornitura del materiale ludico e didattico di uso corrente (es. giocattoli, libri, colori, materiali per manipolazione, cancelleria); tale materiale deve avere il marchio CE e deve essere conforme alle norme vigenti sulla sicurezza dei giocattoli;
- manutenzione ordinaria delle attrezzature fornite dal Comune.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA deve assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione dell'asilo nido sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario e organizzativo, in particolare, deve:

1. rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e di C.C.N.L. applicabile a ciascun settore ed essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge 12.03.1999 n. 68;
2. rispettare il D.Lgs. n. 151/2001 in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità;
3. ogni altra normativa generale o di settore nel tempo applicabile al rapporto;
4. fornire al personale, provvisto dei titoli necessari, una formazione sui temi della prevenzione da virus SARS-CoV-2, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione;
5. osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, nonché ottemperare alle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni in materia di sicurezza sul lavoro, comunicando al Comune il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6. redigere il piano di evacuazione e il piano di emergenza dell'asilo nido trasmettendone una copia al Comune;
7. osservare tutte le norme riguardanti il rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione da virus SARS-CoV-2 e sue successive modifiche o nuove norme in vigore all'atto dell'esecuzione del servizio;
8. rispondere direttamente dei danni causati alle persone e alle cose provocati nell'espletamento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa. L'IMPRESA AGGIUDICATARIA pertanto è tenuta a stipulare, con primaria compagnia assicurativa, apposite polizze assicurative, ai sensi dell'art. 24 del presente Capitolato, per l'intera durata della gestione del servizio, relativa ai rischi di responsabilità civile

verso terzi, precisando nella polizza che i bambini sono terzi tra di loro, e prestatori d'opera (RCT e RCO) per la copertura di possibili danni, prevedendo tra le condizioni anche la copertura dei rischi derivanti dalla somministrazione dei pasti.

Tali polizze devono prevedere la rifusione anche dei danni che possano derivare ai bambini per negligenza e per responsabilità del personale operante nella struttura, ai sensi dell'art. 24 del presente Capitolato.

In ogni caso, nei confronti del Comune L'IMPRESA AGGIUDICATARIA è sempre l'unica responsabile della gestione e del rispetto dei vincoli contrattuali.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, è tenuta ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.4.2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R., nonché dal Codice di Comportamento interno del Comune di Venezia approvato con delibera di Giunta Comunale n.314 del 10/10/2018. A tal fine l'Amministrazione trasmetterà al soggetto affidatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del decreto stesso e del Codice di comportamento stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'IMPRESA AGGIUDICATARIA si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16.4.2013 n. 62 e sopra richiamati può costituire causa di risoluzione del contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al soggetto affidatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 10 – PERSONALE IMPIEGATO - REQUISITI

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA provvederà, a propria cura e spese, all'assunzione del personale necessario al funzionamento dei servizi richiesti dal presente Capitolato e si impegna all'osservanza delle Leggi e dei contratti collettivi di lavoro applicabili al personale stesso, garantendo un trattamento retributivo non inferiore a quello stabilito dal CCNL vigente di categoria. Il Comune è sollevato da ogni controversia, presente o futura, derivante o conseguente, circa il rapporto di lavoro intercorrente tra l'IMPRESA AGGIUDICATARIA e i propri dipendenti.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA provvederà affinché tutto il personale impegnato nei servizi sia in regola con riferimento ai requisiti di idoneità professionale degli operatori, compreso quanto previsto dal D.Lgs. 39/2014.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA assumerà a proprio esclusivo carico la più completa e assoluta responsabilità civile e penale per sinistri o danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente causati o subiti dal proprio personale, sollevando espressamente e interamente il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità, anche indiretta, nonché di ogni genere al riguardo.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA, tenuta per Legge a tutte le previdenze a carattere sociale a favore del proprio personale, esonera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità relativa alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, invalidità, vecchiaia, disoccupazione involontaria, malattia, etc., nonché al pagamento di

tutti gli altri contributi che restano a carico dell'IMPRESA AGGIUDICATARIA stessa, a sua totale ed esclusiva responsabilità a favore del proprio personale, secondo la normativa nel tempo vigente.

Il personale impiegato dall'IMPRESA AGGIUDICATARIA dovrà aver compiuto il 18° anno di età e avere i seguenti requisiti:

a) personale per il coordinamento pedagogico:

deve essere in possesso del titolo di laurea specifico a indirizzo pedagogico e avere specifica professionalità nell'ambito pedagogico documentata da attestazioni di servizio;

b) personale con funzione educativa:

1. laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari (D.Lgs. n. 65/2017);

2. laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19, pur in assenza dell'indirizzo specifico di educatore per i servizi educativi per l'infanzia di cui al DM 378 del 2018, titolo di laurea quinquennale a ciclo unico di scienze della formazione primaria (LM 85 bis), pur in assenza del corso di specializzazione per complessivi 60 CFU di cui al DM 378 del 2018 conseguiti entro l'ultima sessione per le prove finali dell'anno accademico 2018/2019 (luglio 2020);

3. titoli di studio previsti dall'art. 15 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 32, così come modificato dall'art. 1 della legge regionale 18 novembre 2005, n. 14: diploma di puericultrice o di maestra di scuola materna o di vigilatrice d'infanzia o di assistente per l'infanzia o di dirigente di comunità o diploma di laurea in scienze della formazione primaria o quello in scienze dell'educazione o comunque diploma di scuola media superiore o diploma di laurea idonei allo svolgimento dell'attività socio-psico-pedagogica conseguiti entro l'anno scolastico 2018/2019;

4. titoli di studio previsti dalla Delibera Giunta Regionale n. 84 del 16 gennaio 2007 Allegato A "standard relativi ai requisiti di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale dei servizi sociali e di alcuni servizi socio-sanitari della Regione Veneto (complemento di attuazione della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22)" e dalla Delibera Giunta Regionale n. 2179 del 13.12.2011:

- laurea in scienze della formazione primaria e/o in scienze dell'educazione con indirizzo nido e/o scuola dell'infanzia;
- diploma di dirigente di comunità;
- diploma dell'Istituto tecnico per i servizi sociali – indirizzo esperto in attività ludico-espressive – idoneo allo svolgimento dell'attività psico-pedagogica;
- diploma o laurea di insegnante o educatore della prima infanzia conseguiti entro l'anno scolastico 2018/2019;

5. per i titoli di studio conseguiti all'estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza.

Almeno un educatore per ogni sezione (tre) dovrà possedere una certificazione relativa alla conoscenza della lingua inglese almeno pari al livello B2. Inoltre, dovranno essere assicurate n. 30 ore mensili per sezione, di percorsi di

immersione linguistica da realizzarsi con collaboratori madrelingua o che possiedano una certificazione relativa alla conoscenza della lingua inglese almeno pari al livello C1. Per ogni educatore aggiuntivo che possieda una certificazione relativa alla conoscenza della lingua inglese almeno pari al livello B2, i percorsi di immersione linguistica, da realizzarsi con collaboratori madrelingua o che possiedano una certificazione relativa alla conoscenza della lingua inglese almeno pari al livello C1, potranno essere ridotti di n. 30 ore mensili.

c) personale con funzione di operatore ausiliario:

deve essere in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dall'Allegato A) Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 84 del 16 gennaio 2007 che si riportano di seguito:

- c1) licenza della scuola dell'obbligo;
- c2) attestazione documentata di esperienze lavorative nel settore;

d) personale addetto alla cucina:

deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'Allegato A) Delibera di Giunta Regionale n. 84 del 16 gennaio 2007 che si riportano di seguito:

- 1. licenza della scuola dell'obbligo;
- 2. un attestato di qualifica specifico per lo svolgimento delle mansioni previste (è ammissibile un attestato di qualifica/formazione per addetti alla preparazione del cibo, rilasciato in seguito ad un corso professionale apposito, svolto solitamente da enti della formazione professionale accreditati e dai S.I.A.N. delle aziende ULSS sul territorio o un diploma rilasciato da un istituto del settore alberghiero).

ART. 11 - PERSONALE IMPIEGATO - FUNZIONI E RAPPORTI NUMERICI

Come previsto dall'Allegato A Delibera di Giunta Regionale n. 84 del 16 gennaio 2007 devono essere garantite le seguenti figure:

a) coordinamento pedagogico:

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA deve garantire la funzione di coordinamento pedagogico dell'Asilo Nido; la figura che svolge tale funzione ha compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione della qualità del servizio, di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione di soluzioni innovative, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari, di collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura della prima infanzia.

b) personale educatore:

il rapporto numerico educatori/bambini in relazione alla frequenza massima è il seguente:

- n. 1 educatore ogni n. 6 bambini, di età inferiore ai 12 mesi;
- n. 1 educatore ogni n. 8 bambini, di età superiore ai 12 mesi;

devono essere impiegati un numero di educatori in funzione dei bambini iscritti secondo il rapporto numerico sopra indicato.

c) personale con funzioni di operatore ausiliario (pulizie e preparazione pasti):

devono essere impiegati un numero di operatori ausiliari in funzione dei bambini iscritti secondo il seguente rapporto:

- fino a 16 bambini almeno 1 operatore ausiliario;

- da 17 a 40 bambini almeno 2 operatori ausiliari;
- da 41 a 60 bambini almeno 3 operatori ausiliari.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA dovrà inoltre individuare un responsabile del servizio con funzioni di coordinamento presso la struttura, scelto fra gli operatori, che risulti referente per utenti, operatori e Comune nei problemi di ordinaria gestione, comunicandone il nominativo al Comune.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA dovrà garantire, salvo documentata impossibilità o autorizzazione del Comune, la continuità degli operatori impiegati durante tutto il periodo del rapporto contrattuale, assicurando in tal modo continuità relazionale con gli utenti del servizio e con le loro famiglie, fatti salvi i casi dovuti a cause di forza maggiore, fatti imprevedibili o concordati con il Comune. Le ferie dovranno essere concesse nei periodi di chiusura del servizio. Ogni eventuale variazione dell'elenco di riferimento del personale, od assenza prolungata (superiore al mese), deve essere tempestivamente comunicata e motivata al Comune. Il Comune si riserva il diritto di chiedere all'IMPRESA AGGIUDICATARIA la sostituzione del personale ritenuto, per comprovati motivi, non idoneo al servizio o che, durante lo svolgimento del servizio stesso, abbia tenuto un comportamento non adeguato rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato, oppure non consono all'ambiente di lavoro e/o al contesto educativo; in tal caso L'IMPRESA AGGIUDICATARIA ha l'obbligo di provvedere e di procedere alla sostituzione entro 2 giorni del personale non idoneo, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per il Comune. L'IMPRESA AGGIUDICATARIA si impegna in ogni caso a garantire la continuità dei servizi oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente. All'IMPRESA AGGIUDICATARIA è richiesto di provvedere alla sostituzione del personale assente a qualsiasi titolo in modo immediato e comunque entro la giornata, con personale di pari titolo e profilo professionale; in caso contrario, troverà immediata applicazione la penale prevista all'Articolo 20 del presente Capitolato.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA dovrà garantire per il personale addetto ai servizi di cui trattasi al presente articolo un adeguato monte ore di gestione, un'adeguata formazione del personale e il coinvolgimento nella gestione sociale e negli organismi di partecipazione dei servizi, che dovranno svolgersi in conformità a quanto previsto dal Regolamento per gli Asili Nido del Comune di Venezia; agli incontri con le famiglie potranno partecipare i referenti del Comune.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA è tenuta, prima di iniziare il servizio e comunque entro il 1° settembre, a consegnare l'elenco del personale educativo ed ausiliario da impiegare, specificandone la relativa qualifica professionale, nonché i rispettivi orari e turni di servizio. Inoltre, per ciascun addetto, una dichiarazione del legale rappresentante dell'Impresa attestante l'immunità da condanne penali e/o carichi penali pendenti, ostatici all'assunzione nella Pubblica Amministrazione.

ART. 12 OBBLIGAZIONI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA è tenuta a gestire il servizio per i bambini iscritti all'asilo nido con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative, della Carta dei Servizi, del Regolamento vigente del Comune di Venezia per gli asili nido, del progetto educativo presentato in sede di gara e del presente Capitolato.

E' tenuta altresì a garantire le seguenti condizioni:

- a far precedere l'inserimento all'asilo nido di ogni bambino da colloqui individuali approfonditi con i genitori;
- a consentire la presenza di un genitore all'asilo nido fino a quando i singoli bambini siano sufficientemente inseriti;
- a garantire il coinvolgimento dei genitori realizzando incontri annuali di presentazione delle attività educative;
- a programmare un'ideale e dettagliata attività educativa;
- a curare le routines quotidiane nel rispetto delle necessità dei singoli bambini.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA, oltre a erogare il servizio educativo nei confronti dei minori, deve garantire:

- a) l'apparecchiatura, sparecchiatura e igienizzazione dei tavoli;
- b) il lavaggio delle stoviglie;
- c) la distribuzione e somministrazione dei pasti (colazioni, pranzi, merende) e alla preparazione dei biberon;
- d) la pulizia, l'igienizzazione e il riordino di tutti i locali e al riassetto del giardino;
- e) lo smaltimento dei rifiuti attuando la differenziazione degli stessi e depositandoli nei contenitori previsti, secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale;
- f) inviare mensilmente, all'Ufficio comunale di riferimento, il "foglio presenze" dei bambini frequentanti;
- g) garantire, in caso di sciopero del personale, i contingenti minimi ai sensi della vigente normativa in materia di servizi pubblici essenziali;
- h) garantire la prestazione di eventuali servizi aggiuntivi e/o accessori, contenuti nel progetto presentato in sede di gara;
- i) collaborare con l'Amministrazione comunale nell'attuazione delle procedure finalizzate all'ottenimento del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale dell'asilo nido, nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa regionale.

ART. 13 – SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO ORARIO E SABATO A PAGAMENTO

All'IMPRESA AGGIUDICATARIA è richiesta l'attivazione di un servizio di prolungamento dell'orario pomeridiano dalle 17 alle 19 a pagamento per gli utenti che ne facciano richiesta. È richiesta inoltre l'apertura al sabato dalle 7,30 alle 12,30, a pagamento per gli utenti che ne facciano richiesta.

Il servizio di prolungamento orario dovrà essere organizzato e erogato per 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì compresi. Per entrambi i servizi il numero indicativo di frequentanti è stabilito in almeno 8 iscritti. I singoli servizi verranno attivati in base alle richieste dell'utenza pervenute al Comune, su pagamento di una retta fissa, per ciascun servizio, pari a € 130,00.= non soggetta all'applicazione dell'ISEE. Gli orari sono in ogni caso determinati dal Comune e potranno subire variazioni in relazione a specifiche esigenze delle famiglie e/o in base all'organizzazione complessiva annuale del servizio e iscrizione a questo servizio aggiuntivo; le rette per il servizio di prolungamento orario verranno introitate dal Comune con le stesse modalità delle rette ordinarie per la frequenza all'asilo nido e verranno successivamente versate mensilmente all'IMPRESA AGGIUDICATARIA.

ART. 14 – REFEZIONE - RESPONSABILE SISTEMA AUTOCONTROLLO

La produzione dei pasti deve rispettare le norme stabilite dalle "Linee di indirizzo per il miglioramento della qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica" emanate dalla Regione Veneto nell'ambito del Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 (DGR. 749/2015).

I pasti dovranno essere preparati secondo le tabelle dietetiche e il programma alimentare attualmente in essere negli asili nido del Comune di Venezia, appositamente predisposti dal Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione (SIAN) dell'Azienda U.L.S.S. 3 Serenissima; per la produzione dei pasti dovranno essere adottati i CAM (criteri ambientali minimi) attualmente in vigore D.M. 65 del 10/03/2020 con particolare riguardo all'acquisto delle derrate alimentari che dovranno rispondere ai requisiti fissati dalla norma (prodotti biologici).

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA dovrà attenersi rigorosamente a quanto previsto dal D.Lgs. n.155/1997 e alla vigente normativa in materia igienico sanitaria e dovrà individuare e nominare formalmente il responsabile del sistema di autocontrollo per l'asilo nido "Millecolori", comunicando il nominativo al Comune.

Tale figura sarà responsabile dell'applicazione del piano di autocontrollo redatto dall'IMPRESA AGGIUDICATARIA e risponderà in caso di carenze igieniche e gestionali che si dovessero riscontrare.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA dovrà provvedere alla formazione professionale e all'aggiornamento del personale adibito alla preparazione e distribuzione dei pasti.

ART. 15 – UTILIZZO DEI BENI

Per la gestione del servizio, il Comune concede gratuitamente in uso tutti i locali, impianti, attrezzature e arredi dell'asilo nido "Millecolori" indicate e quant'altro compreso nell'inventario rilevato precedentemente alla presa in possesso da parte dell'IMPRESA AGGIUDICATARIA. L'esatta consistenza dell'inventario sarà oggetto di apposito verbale che sarà redatto d'intesa tra le parti e da entrambe controfirmato. Non è compreso il materiale di cancelleria e di consumo per le attività ludico didattiche, a carico dell'IMPRESA AGGIUDICATARIA, che potrà integrare i giochi, materiali e arredi presenti (debitamente certificati come da norme vigenti in materia di arredi scolastici, giochi e materiali didattici).

Di tutto il complesso dei locali, impianti, attrezzature, arredi e materiali vari compresi nell'inventario l'IMPRESA AGGIUDICATARIA deve farne un uso esclusivamente per il servizio oggetto dell'appalto.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA si impegna a non portare, per nessun motivo, fuori dai locali i beni avuti in consegna, a farne buon uso e a riconsegnarli alla fine della gestione in ottimo stato e in perfetta efficienza, salvo il normale deterioramento d'uso.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA al termine della gestione dovrà restituire detti beni nello stesso numero e nelle stesse qualità ricevute in consegna, provvedendo alle reintegrazioni di tutto quanto rotto o mancante, fatta eccezione per il normale deterioramento d'uso.

Al termine della gestione, a seguito di sopralluogo congiunto tra l'IMPRESA AGGIUDICATARIA e il Comune, verrà redatto apposito verbale di verifica circa la consistenza dell'inventario e da entrambe controfirmato.

È inoltre vietato all'IMPRESA AGGIUDICATARIA di apportare qualsiasi modifica o innovazione ai locali, alle attrezzature, agli arredi, senza esplicita autorizzazione

da parte del Comune.

È vietato l'uso dei locali, delle attrezzature e degli arredi per attività che non rientrino nell'ambito della gestione del servizio stesso come descritto nel presente capitolato.

ART. 16 – PERMESSI E AUTORIZZAZIONI

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA, oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore a livello nazionale, regionale e comunale o che possano essere eventualmente emanate durante il corso dell'affidamento, comprese le norme regolamentanti l'igiene e comunque aventi attinenza con i servizi oggetto dell'affidamento.

ART. 17 – RESPONSABILITÀ DEL COMUNE

Il Comune si impegna, tramite i propri uffici di competenza, a provvedere:

- a) all'iscrizione degli utenti dei servizi;
- b) alla stesura delle relative graduatorie;
- c) ad indicare le priorità per gli inserimenti;
- d) alla riscossione delle rette di frequenza.

Sono a carico del Comune gli oneri relativi alle spese per l'ordinaria e straordinaria manutenzione degli immobili, gli oneri relativi alle spese per l'ordinaria e straordinaria manutenzione degli scoperti di pertinenza degli immobili, nonché le spese per le utenze, escluse quelle telefoniche.

Il Comune si impegna inoltre, ove necessario in base al rapporto numerico tra bambini iscritti e frequentanti, ad erogare all'IMPRESA AGGIUDICATARIA una somma pari al costo dell'insegnante di sostegno rapportata al periodo di servizio (corrispondente al periodo di frequenza del bambino) sulla base della specifica offerta presentata a norma della Parte B – Offerta economica.

Sarà inoltre attivato da parte del Comune un sistema di monitoraggio del servizio erogato al fine di verificarne lo standard qualitativo ed educativo in conformità agli obiettivi previsti nel *Progetto Pedagogico* presentato in sede di gara.

Qualora il Comune riscontrasse o gli venissero denunciati da parte dell'Ispettorato del Lavoro, dell'INPS o dell'INAIL, violazioni alle disposizioni in materia di obblighi ed oneri assistenziali, previdenziali, ecc., si riserva il diritto insindacabile di sospendere le procedure di pagamento sino a quando l'Ispettorato del Lavoro, l'INPS o l'INAIL, non avranno accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta.

Art.30 del D.Lgs.n. 50/20216 e s.m.i. "In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile".

ART. 18 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A compenso degli oneri assunti dall'IMPRESA AGGIUDICATARIA, spetta un

corrispettivo mensile calcolato sulla base del prezzo offerto.

Il Comune richiede la fatturazione mensile e pertanto dovrà essere specificatamente fatturato il prezzo offerto in sede di gara per il servizio oggetto dell'Appalto.

Il pagamento, subordinato alla preventiva verifica della regolarità contributiva che sarà effettuata d'ufficio dal Comune, sarà disposto con provvedimento del Dirigente Responsabile entro il termine massimo di 30 gg. dalla data di ricevimento di regolare fattura. Il maggior termine rispetto a quello ordinario è dovuto alla necessità di verificare la regolarità di un servizio che non si esaurisce in una singola prestazione ma in una pluralità di prestazioni di differente tipologia (servizio del personale educatore, del personale ausiliario, ore di non docenza su base annuale, coordinamento psicopedagogico, uso dei locali, etc.), con un'organizzazione in parte su base mensile e in parte su base contrattuale, oltre alle verifiche di regolarità contributiva, che richiede la raccolta e verifica di una complessa mole di informazioni.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico della ditta aggiudicataria e quant'altro dalla stessa dovuto ai sensi dell'art. 20 del presente Capitolato.

Le rette per il servizio di prolungamento orario di cui all'art.13, verranno introitate dal Comune con le stesse modalità delle rette ordinarie per la frequenza all'asilo nido e verranno successivamente versate mensilmente all'IMPRESA AGGIUDICATARIA.

Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie ecc. necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto, qualsiasi onere espresso e non dal presente Capitolato inerente e conseguente ai servizi di cui si tratta.

In sede di avvio del servizio potrà essere concordata la quantificazione mensile delle fatture.

In esecuzione dell'art.30 - 5 bis del D.Lgs. 56/2017 che integra il codice degli appalti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nelle fatture dovrà essere operata una ritenuta del 0,50% che verrà svincolata solo in sede di liquidazione finale dopo la verifica da parte del Comune dell'esecuzione del servizio e della regolarità contributiva (DURC).

ART. 19 - CONTROLLI

Il Comune potrà effettuare in ogni momento controlli sui servizi con particolare riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l'utenza. In particolare, potranno essere effettuati controlli per accertare il rispetto degli orari, i rapporti educatori/bambini, l'igiene dei locali e, data la situazione di emergenza sanitaria, il rispetto delle modalità organizzative e gestionali fissate dalle Linee regionali per la gestione dei contatti di casi di COVID-19 all'interno delle Scuole e dei Servizi per i minori e dalle successive modifiche o nuove norme in vigore all'atto dell'esecuzione del servizio; l'IMPRESA AGGIUDICATARIA dovrà pertanto consentire l'accesso del personale a ciò preposto.

Il Comune potrà assistere agli incontri formativi organizzati dall'IMPRESA AGGIUDICATARIA che dovranno prevedere anche la formazione sui temi della prevenzione da COVID-19, sull'utilizzo dei DPI e sulle misure di igiene e sanificazione.

Il Comune potrà procedere alla verifica del rispetto delle norme amministrative

contenute nel presente Capitolato.

Il Comune potrà effettuare verifiche anche sul rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 65 del 10/03/2020 recante "criteri ambientali minimi per servizio di ristorazione collettiva e forniture di derrate alimentari", nonché del D.M. 51 del 29/01/2021 recante "criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti" richiedendo all'IMPRESA AGGIUDICATARIA, che dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui ai suddetti Decreti, di produrre la documentazione ivi richiesta.

ART. 20 – PENALITÀ

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA, nell'esecuzione del servizio contemplato nel presente Capitolato, avrà l'obbligo di seguire tutte le disposizioni di Legge e dei Regolamenti concernenti il servizio stesso.

Ove non attenda a tali obblighi, ovvero nei casi di inadempimento degli obblighi contrattuali e del presente Capitolato che non comportino la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 21 del presente Capitolato, l'IMPRESA AGGIUDICATARIA è tenuta al pagamento di una penale di entità variabile da un minimo di Euro 200,00.= ad un massimo di Euro 1.500,00.= per ogni singola infrazione in rapporto alla gravità dell'inadempienza o della recidività.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale l'IMPRESA AGGIUDICATARIA avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla notifica della contestazione.

Le penalità e ogni altro genere di provvedimento del Comune sono notificate all'IMPRESA AGGIUDICATARIA tramite PEC.

Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento. L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, in luogo della penalità potrà essere comminata una semplice ammonizione.

Si riporta di seguito l'elenco delle violazioni più significative con le relative sanzioni:

- a) mancato adempimento delle disposizioni del D.Lgs. 39/2014 € 200,00.=;
- b) mancata comunicazione al Comune di interruzione del servizio in caso di sciopero delle categorie € 250,00.=;
- c) interruzione del servizio conseguente alla sospensione delle attività disposta dall'autorità competente per inosservanza dei protocolli di sicurezza per la prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2 € 300,00.=;
- d) pulizia dei locali di competenza dell'Impresa Aggiudicataria non eseguita o eseguita in modo inadeguato, anche con riferimento alle norme riguardanti il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 € 400,00.=;
- e) mancato rispetto delle attività di formazione previste nel progetto con particolare riguardo a quelle per la prevenzione del virus SARS-CoV-2 € 500,00.=;
- f) numero di personale e/o monte ore inferiore ai parametri presentati in sede di

- | | |
|---|---------------|
| gara | € 600,00.=; |
| g)utilizzo dei locali nonché delle attrezzature e degli arredi per attività non previste dal progetto o per le quali non sia stata data preventiva autorizzazione da parte del Comune | € 800,00.=; |
| h)comportamenti irrispettosi dell'incolumità e della privacy dei bambini e delle famiglie, per ogni infrazione | € 1.000,00.=; |
| i) modifiche o innovazioni ai locali dati in comodato d'uso senza il nulla osta da parte del Comune | € 1.500,00.=. |

Le inadempienze sopra descritte non impediscono al Comune di esercitare il diritto sanzionatorio in casi non espressamente compresi nello stesso elenco ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

In caso di recidiva, la seconda penalità comminata all'IMPRESA AGGIUDICATARIA per la medesima inadempienza commessa sarà di importo doppio rispetto al dovuto, la terza di importo triplo e così via.

Dopo la comminazione di n. 5 (cinque) penalità relative alla medesima inadempienza, il Comune potrà dare luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Il mancato rispetto delle norme e dei protocolli di sicurezza fissati per la prevenzione del contenimento della diffusione da COVID-19 comporterà l'immediata segnalazione alle autorità competenti che disporranno, sulla base delle normative attualmente in essere, la sospensione del servizio e l'erogazione di sanzioni.

ART. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto nel presente Capitolato e nel Disciplinare di gara, qualora il Comune ravvisi l'opportunità della diminuzione o soppressione parziale/totale del servizio contemplato dal presente Capitolato, per interventi legislativi o amministrativi o per cause di forza maggiore, si può dare luogo alla risoluzione parziale o totale del contratto.

È facoltà del Comune procedere alla risoluzione del contratto e provvedere al servizio in questione direttamente o ricorrendo ad altra impresa trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi di inadempimento:

- a) perdita anche di uno solo dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'IMPRESA AGGIUDICATARIA della gestione del servizio, salvo che per motivi di forza maggiore non dipesi dalla volontà della stessa;
- c) sospensione del servizio disposta dalle autorità competenti per mancato rispetto delle norme e dei protocolli di sicurezza fissati per la prevenzione del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2;
- d) quando l'IMPRESA AGGIUDICATARIA si renda colpevole di frode e in caso di fallimento;
- e) quando l'IMPRESA AGGIUDICATARIA mantenga un comportamento abitualmente scorretto nei confronti del Comune per il quale siano state comminate ripetute penalità per violazione dei patti contrattuali o delle disposizioni di Legge o Regolamenti relativi ai servizi, formalmente sanzionate dal Comune con l'applicazione di almeno n. 10 (dieci) penalità di

qualsiasi importo;

- f) qualora l'IMPRESA AGGIUDICATARIA, con le sue inadempienze nei confronti dei propri dipendenti, ponga in essere i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 del Codice Civile;
- g) reiterata omissione di sorveglianza nei confronti dei bambini frequentanti;
- h) qualora l'IMPRESA AGGIUDICATARIA infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo del Comune;
- i) quando l'IMPRESA AGGIUDICATARIA ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti o gli obblighi inerenti al presente Capitolato;
- j) frequente violazione degli orari per quanto attiene l'inizio e la fine del servizio;
- k) mancato adempimento delle disposizioni fissate dalle normative in materia di prevenzione del virus SARS-CoV-2;
- l) negli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato.

Nell'ipotesi di risoluzione di diritto del Contratto, l'IMPRESA AGGIUDICATARIA è tenuta a lasciare liberi i locali e riconsegnare attrezzature e arredi nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il deterioramento d'uso, entro il termine di 10 gg. dal ricevimento dell'atto di disdetta, con il quale il Comune comunica di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Sino alla scadenza del termine indicato, l'IMPRESA AGGIUDICATARIA è tenuta ad erogare regolarmente il servizio.

In caso di mancato rilascio entro la data fissata, il Comune provvederà a sospendere il pagamento di qualsiasi compenso dovuto all'IMPRESA AGGIUDICATARIA e provvederà all'applicazione di una penale di € 500,00.= per ogni giorno di ritardo fino all'effettivo rilascio.

Nei casi previsti dal presente articolo, l'IMPRESA AGGIUDICATARIA incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

È comunque riconosciuta al Comune la facoltà di chiedere all'IMPRESA AGGIUDICATARIA la corresponsione dell'importo delle penali previste all'art. 20 del presente Capitolato.

ART. 22 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e come tale non può essere sospeso o abbandonato.

In caso di sospensione o abbandono anche parziale dello stesso, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà sostituirsi all'IMPRESA AGGIUDICATARIA per l'esecuzione d'ufficio, rivalendosi per le relative spese sulla stessa oltre ad applicare le penali previste.

In caso di sciopero indetto dalle sigle sindacali di settore, l'IMPRESA AGGIUDICATARIA dovrà darne comunicazione al Comune con anticipo di almeno cinque (5) giorni o comunque non appena ne abbia conoscenza. Nulla è dovuto all'IMPRESA AGGIUDICATARIA in caso di sciopero del proprio personale.

Le interruzioni totali dei servizi per causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, purché la sospensione/interruzione del servizio sia comunicata tempestivamente alla controparte. In tale ipotesi, l'IMPRESA AGGIUDICATARIA si impegnerà comunque a definire con il Comune

soluzioni temporanee volte a limitare al minimo il disagio per gli utenti, nonché ad adoperarsi – per quanto di sua competenza – per il tempestivo ripristino del servizio.

ART. 23 - ESECUZIONE IN DANNO

Indipendentemente da quanto previsto dall'art. 12, qualora l'IMPRESA AGGIUDICATARIA si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, il Comune avrà facoltà di ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, addebitando i relativi costi all'IMPRESA AGGIUDICATARIA.

Resta in ogni caso fermo il diritto di risarcimento dei danni che possano essere derivati al Comune e a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

ART. 24 – ACCERTAMENTO DANNI, CAUZIONI E ASSICURAZIONI

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA manleva e tiene indenne il Comune da qualsiasi responsabilità verso terzi conseguente all'espletamento del servizio. Tiene indenne altresì degli eventuali danni causati al Comune per fatti connessi all'espletamento del servizio per i quali il Comune sia chiamato a qualsiasi titolo a rispondere.

Per partecipare alla gara, la Ditta dovrà costituire cauzione provvisoria pari al **1%** dell'importo a base di gara indicato al precedente art. 3 del Capitolato salvo quanto previsto dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. La cauzione provvisoria sarà trattenuta all'aggiudicatario a garanzia degli obblighi di stipulazione del contratto, mentre sarà svincolata alle ditte non aggiudicatarie all'atto della comunicazione dell'esito di gara e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

L' Impresa aggiudicataria dovrà versare una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo a base di gara indicato al precedente art. 3 del Capitolato con le forme e i contenuti previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente Capitolato, del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore e qualora l'Impresa Aggiudicataria intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa.

Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Il Comune può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

L'accertamento dei danni al Comune sarà effettuato dal medesimo alla presenza del Responsabile identificato dall'IMPRESA AGGIUDICATARIA, previamente avvertito in modo tale da consentire all'IMPRESA AGGIUDICATARIA stessa di esprimere la propria valutazione. Qualora l'IMPRESA AGGIUDICATARIA non partecipi all'accertamento in oggetto, il Comune provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto al Comune.

Qualora l'IMPRESA AGGIUDICATARIA non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato dalla relativa lettera di notifica, il Comune è autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sul corrispettivo di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale, con obbligo di immediato reintegro.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA deve presentare, all'atto della stipulazione del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione, idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, prevedendo un massimale di almeno € 5.000.000,00.= (cinquemilioni/00) per sinistro, precisando nella polizza che i bambini sono terzi tra di loro.

ART. 25 - RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

Qualora l'IMPRESA AGGIUDICATARIA non intenda accettare l'assegnazione dell'appalto, sarà comunque tenuta al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dal Comune.

ART. 26 – SPESE DI CONTRATTO

Sono a carico dell'IMPRESA AGGIUDICATARIA tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo e registro, copie del contratto e di documenti che debbano essere eventualmente consegnati, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione del servizio.

ART. 27 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. L'impresa aggiudicataria accetta di essere designata quale Responsabile del Trattamento dei Dati Personali (di seguito il "Responsabile"), ai sensi dell'art. 28 del sotto indicato GDPR, nell'ambito del rapporto contrattuale instaurato con il Titolare in virtù del Contratto (di seguito il "Contratto") e a rispettare la cd. Normativa applicabile (di seguito "Normativa Applicabile") la quale indica l'insieme delle norme rilevanti in materia di privacy alle quali il Titolare è soggetto incluso il Regolamento europeo 2016/679, il D.Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 (di seguito, unitamente "GDPR"), General Data Protection Regulation – "GDPR") e ogni linea guida, norma di legge, codice o provvedimento rilasciato o emesso dagli organi competenti o da altre autorità di controllo. Il trattamento può riguardare anche dati particolari. Dati e informazioni devono essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dal Capitolato e dalla normativa in esso richiamata.

2. Il Responsabile del trattamento esegue il trattamento dei dati personali per conto del Titolare in relazione agli adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del Contratto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti del Comune di Venezia.

3. Il Responsabile del trattamento esegue il trattamento delle seguenti tipologie di dati personali: acquisizione dati identificativi personali, anche

particolari come dati sanitari, nonché dati relativi a condanne penali e reati, di persone fisiche per l'attuazione dell'oggetto del Contratto.

4. In attuazione di quanto disposto dall'art. 28 del citato GDPR il Responsabile è tenuto a:

a. effettuare la ricognizione delle banche dati, degli archivi (cartacei e non) relativi ai trattamenti effettuati in esecuzione del Contratto;

b. tenere un registro, come previsto dall'art. 30 del GDPR, in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Comune/Stazione Appaltante, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e del Titolare e, laddove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;

- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;

- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate;

c. organizzare le strutture, gli uffici e le competenze necessarie e idonee a garantire il corretto espletamento del Capitolato;

d. non diffondere o comunicare a terzi i dati trattati per conto del Comune;

e. garantire l'affidabilità di qualsiasi dipendente che accede ai dati personali del Titolare e assicurare, inoltre, che gli stessi abbiano ricevuto adeguate istruzioni e formazione (quali incaricati/autorizzati del trattamento) con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, e che siano vincolati al rispetto di obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nel presente appalto;

f. tenere i dati personali trattati per conto del Comune separati rispetto a quelli trattati per conto di altre terze parti, sulla base di un criterio di sicurezza di tipo logico.

5. Con la sottoscrizione del Contratto, il Responsabile in particolare si obbliga a:

a. implementare le misure di sicurezza riportate nella tabella sottostante:

ID	MISURE DI SICUREZZA
1	Esistenza di procedure/istruzioni operative in materia di Information Technology (es. Security standard, creazione account, controllo degli accessi logici - sistema di processi per la creazione / cancellazione di utenze gestione password, documento di valutazione dei rischi, valutazione di impatto privacy e, in generale, qualsiasi documentazione sull'IT management).
2	Formazione dipendenti sulla security.
3	Esecuzione della profilazione degli accessi relativi alle utenze.
4	Conservazione di tutti i supporti di backup e di archiviazione che contengono informazioni riservate del Titolare in aree di memorizzazione sicure e controllate a livello ambientale.
5	Ove necessario, esistenza di tecniche di cifratura e/o pseudonimizzazione.
6	Esistenza di procedure di disaster recovery e business continuity

7	Esecuzione periodica di test di sicurezza sui sistemi (quali ad es..vulnerability assessment, penetration test, security assessment, ecc.).
8	Isolamento della rete da altri sistemi.
9	Verifiche periodiche sui fornitori (ad es. tramite verifica documentale, certificazioni del fornitore o audit presso il fornitore).
10	Monitoraggio degli ingressi/uscite per il personale autorizzato (ad esempio con tessera magnetica e tracciata sul sistema di controllo).
11	Presenza di adeguati sistemi di difesa (ad esempio di difesa passiva, inferriate o blindatura alle finestre e porte antisfondamento).
12	Utilizzazione di password complesse (minimo 8 caratteri di tipologia differente, reimpostazione password obbligatoria al primo accesso, scadenza password).
13	Assegnazione ad ogni utente di credenziali (user e password) personali, uniche e non assegnabili ad altri utenti.
14	Rimozione degli account inattivi o non più necessari.
15	Limitazione degli accessi agli archivi cartacei (es. mediante chiusura a chiave degli armadi etc...).
16	Gestione della distruzione/formattazione di hardware.

b. mantenere ogni e qualsiasi ulteriore misura organizzativa e tecnica di sicurezza idonea a prevenire i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, dei dati personali nonché di accesso non autorizzato o trattamento illecito;

c. far sì che tali misure siano conformi alle misure idonee a garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR;

d. verificare regolarmente l'idoneità delle misure adottate e aggiornarle.

e. procedere alla nomina del proprio/i amministratore/i di sistema, in adempimento di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 27.11.08, pubblicato in G.U. n. 300 del 24.12.2008, ove ne ricorrano i presupposti, comunicandolo prontamente al Titolare, curando, altresì, l'applicazione di tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel suddetto provvedimento;

f. assistere tempestivamente il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'eventuale obbligo del Titolare di procedere ad un DPIA;

g. assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32-36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile e della eventuale necessità di procedere ad un DPIA (Valutazione di impatto sulla protezione dei dati) ex art. 35 e s.m.i. del GDPR, con obbligo di notifica quando venga a conoscenza di un trattamento di dati che possa comportare un rischio elevato;

h. notificare alla Stazione Appaltante, senza ingiustificato ritardo e comunque non oltre le 24 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, ai sensi dell'art.33 del GDPR, nel caso in cui si verifichi un *Data breach* (violazione di dati personali secondo il dettato dell'art. 33 del GDPR) anche

presso i propri Sub-responsabili; la notifica deve contenere tutti i requisiti previsti dall'art. 33, comma 3 del GDPR (la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate). Il Responsabile, inoltre, adotta, di concerto con la Stazione Appaltante, nuove misure di sicurezza atte a circoscrivere gli effetti negativi dell'evento e a ripristinare la situazione precedente;

i. predisporre e aggiornare un registro che dettagli, in caso di eventuali *Data breach*, la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate;

l. astenersi dal trasferire i dati personali trattati al di fuori dello Spazio Economico Europeo senza il previo consenso scritto del Comune;

m. avvertire prontamente la Stazione Appaltante, entro tre (3) giorni lavorativi, in merito alle eventuali richieste degli interessati che dovessero pervenire al Responsabile inviando copia delle istanze ricevute all'indirizzo pec: servizieducativi@pec.comune.venezia.it e collaborare al fine di garantire il pieno esercizio da parte degli interessati di tutti i diritti previsti dalla Normativa applicabile;

n. avvisare immediatamente, e comunque entro tre (3) giorni lavorativi, il Titolare del trattamento, di qualsiasi richiesta o comunicazione da parte dell'Autorità Garante o di quella Giudiziaria eventualmente ricevuta inviando copia delle istanze all'indirizzo pec: servizieducativi@pec.comune.venezia.it per concordare congiuntamente il riscontro;

o. predisporre idonee procedure interne finalizzate alla verifica periodica della corretta applicazione e della congruità degli adempimenti posti in essere ai sensi della Normativa applicabile, attuate d'intesa con il Titolare anche in applicazione delle Misure tecniche e organizzative di sicurezza;

p. mantenere un costante aggiornamento sulle prescrizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali, nonché sull'evoluzione tecnologica di strumenti e dispositivi di sicurezza, modalità di utilizzo e relativi criteri organizzativi adottabili.

6. Il Titolare si riserva la facoltà di effettuare, nei modi ritenuti più opportuni, anche tramite l'invio presso i locali del Responsabile di propri funzionari a ciò delegati, o tramite l'invio di apposite check list, verifiche tese a vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti prescrizioni.

In alternativa a quanto sopra precisato, il Responsabile può fornire al Titolare copie delle relative certificazioni esterne (es. ISO 27001: 2013, SSAE 16 ecc.), audit report e/o altra documentazione sufficiente per il Titolare a verificare la conformità del Responsabile alle Misure tecniche e organizzative di sicurezza di cui al precedente comma 5.

7. Qualora il Responsabile del trattamento intenda ricorrere a un altro responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, presenta richiesta di autorizzazione al Titolare ai sensi dell'art. 28, comma 4 del citato regolamento UE 2016/679, che indichi il subresponsabile e assicuri che il subresponsabile è tenuto ai medesimi obblighi di cui al presente articolo.

Il Responsabile fornisce al Titolare un report descrittivo in forma scritta che specifichi le attività di trattamento dei dati personali da demandare al Sub-responsabile, con la previsione delle seguenti prescrizioni:

- a. la limitazione dell'accesso del Sub-responsabile ai dati personali strettamente necessari per soddisfare gli obblighi contrattuali del Responsabile, vietando l'accesso ai dati personali per qualsiasi altro scopo;
 - b. il rispetto di obbligazioni equivalenti a quelle previste nel presente articolo nonché la possibilità di effettuare audit;
 - c. la piena responsabilità del Responsabile nei confronti del Titolare per qualsiasi atto o omissione del Sub-responsabile rispetto alle obbligazioni assunte.
- 8.** Il Responsabile tiene indenne e manlevato il Titolare (ivi inclusi i dipendenti e agenti) da ogni perdita, costo, spesa, multa e/o sanzione, danno e da ogni responsabilità conseguente ad eventuali violazioni, da parte sua e del sub-responsabile di cui al comma precedente, degli obblighi della Normativa applicabile o delle disposizioni contenute nel presente Capitolato o Contratto.
- 9.** Fatte salve le disposizioni contenute nel Contratto in tema di risoluzione e ad integrazione delle stesse, le parti stabiliscono che l' inadempimento del punto h del precedente comma 5 del presente articolo e' causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 28 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto per l'affidamento del servizio, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. L'IMPRESA AGGIUDICATARIA, in particolare, si impegna a trasmettere al Comune , entro 7 gg. dall'accensione del/i conto/i dedicato/i al contratto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'IMPRESA AGGIUDICATARIA si impegna, inoltre, a comunicare al Comune ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 gg. dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui l'IMPRESA AGGIUDICATARIA non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, il Comune avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC mail, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti del Comune per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso fra quelli indicati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

ART. 29 – PROTOCOLLO LEGALITÀ

L'impresa affidataria accetta il "Protocollo di legalità" sottoscritto il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto scaricabile dal sito internet al link: www.comune.venezia.it/node/583

ART. 30 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dai Regolamenti Comunali e da quant'altro a norma di Legge applicabile.

ART. 31 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie tra il Comune e l'IMPRESA AGGIUDICATARIA, tanto durante il corso del servizio che dopo l'ultimazione di questo, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la natura tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa, e per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato, è competente il Foro di Venezia.

In ogni caso, l'IMPRESA AGGIUDICATARIA non potrà sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che il Comune darà, per effetto di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

ART. 32 - DISPOSIZIONI FINALI

Il Comune si riserva la facoltà, senza che i partecipanti possano accampare pretese di sorta, di annullare o revocare il bando e i suoi allegati, di dar corso o meno allo svolgimento della gara, di prorogarne la data, di sospenderne o aggiornarne le operazioni. Il Comune si riserva, altresì, di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero di offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico.

COMUNE DI VENEZIA

Repertorio n.

CONTRATTO DI APPALTO

**GARA N. / AFFIDAMENTO DEL PROGETTO SPERIMENTALE PER LA
GESTIONE DELL'ASILO NIDO "MILLECOLORI" DENOMINATO:
"CONTESTI IMMERSIVI NELLA LINGUA INGLESE E NELLA DIMENSIONE
DIGITALE" DAL 1/09/2022 AL 31/07/2024 RINNOVABILE AD 1 ULTERIORE
ANNO:**

CIG N.: 9140162C48

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno () del mese di
....., nella Sede Municipale di Ca' Farsetti, in Venezia, San Marco n. 4136.

Davanti a me, , in tale qualità autorizzato a
rogare atti in forma pubblico-amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera
c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si sono personalmente costituiti i

Signori:

a) , nato a il , residente a
C.F. , nella sua qualità di come risulta dal cer-
tificato dell'ufficio registro delle imprese della C.C.I.A.A. di , prot. n.
del , che agisce in nome e per conto dell'impresa di
seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore".

Domicilio fiscale C.F./P.IVA.:

b) , nato a il , che dichiara di intervenire in
questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ve-
nezia, che rappresenta nella sua qualità di , domiciliato, per

la carica, nel Palazzo Municipale di Venezia.

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4136 - Venezia. Codice fiscale 00339370272.

I predetti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario Generale rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di stipulare il presente contratto. Degli stessi ho verificato la validità dei certificati di firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del presente atto.

P R E M E S S O:

che con determinazione dirigenziale del n....., si è stabilito di procedere all'indizione della gara per l'affidamento del progetto sperimentale per la gestione dell'asilo nido "Millecolori" denominato: "contesti immersivi nella lingua inglese e nella dimensione digitale" dal 1/09/2022 al 31/07/2024 rinnovabile ad 1 ulteriore anno, per gli importo a base d'asta € 1.200.000,00.= ofe, sulla base delle disposizioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto, mediante procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., artt. 3, lett. Sss) e 60, con l'applicazione, ai sensi dell'art. 140 del Decreto Legislativo stesso, della normativa ivi specificata e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

che con determinazione dirigenziale del Dirigente dell'Area Sviluppo Organizzativo Risorse Umane e Sociale n. del venivano:

- approvati i verbali n. ...;
- approvata l'aggiudicazione del servizio, per un importo complessivo di € oneri fiscali inclusi, pari ad un ribasso del sull'importo posto a base d'asta.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto del servizio "affidamento del progetto sperimentale per la gestione dell'asilo nido "Millecolori" denominato: "contesti immersivi nella lingua inglese e nella dimensione digitale" dal 1/09/2022 al 31/07/2024 rinnovabile ad 1 ulteriore anno, citato in premessa. L'appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto, dell'offerta economica presentata in sede di gara, nonché del Capitolato speciale d'appalto, documenti tutti allegati al presente contratto, e sulla base dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore che viene qui espressamente richiamata, ancorché non materialmente allegata e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.

Articolo 2. Durata

1. Il servizio oggetto del presente contratto d'appalto decorre dal 1/09/2022 al 31/07/2024 rinnovabile ad 1 ulteriore anno, nel caso si riscontrino le condizioni per il mantenimento del servizio in considerazione degli investimenti ed interventi previsti.

È facoltà della stazione appaltante avvalersi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e pertanto di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle nuove procedure di gara utili per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto alla prosecuzione della prestazione di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevoli per la stazione appaltante.

Articolo 3. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad € _____ oneri fiscali esclusi.

2. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e i nominativi delle persone delegate ad operare su di essi sono indicati nella dichiarazione in data che costituisce parte integrante del presente contratto.

Articolo 4. Obbligo tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.
2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di PEC mail, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.
3. L'appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati con i subcontraenti.
4. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo. L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare sui c/correnti di cui al comma

1 i pagamenti dovuti nei confronti dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le deroghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 od eventuali successive modifiche.

Articolo 5. Penalità e risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'art.23 del Capitolato speciale d'appalto, l'Amministrazione Comunale applica le sanzioni previste nel medesimo articolo previa contestazione scritta e motivata alla ditta aggiudicataria. Alla contestazione della inadempienza la Ditta aggiudicataria ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di notifica della contestazione.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 23 del Capitolato speciale d'appalto, la stazione appaltante potrà dare luogo alla risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, anche nei casi e con le modalità previste dall'art. 24 del Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 6. Ampliamento o riduzione del servizio

1. Qualora nei casi previsti dalla normativa vigente l'Amministrazione Comunale ravvisi la necessità, come già indicato nell'art. 3 "Durata e valore dell'appalto" può chiedere all'IMPRESA AGGIUDICATARIA una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, né alla risoluzione del contratto.

In particolare la prestazione potrebbe subire variazioni al ridursi del numero dei bambini iscritti all'asilo nido Millecolori o in aumento laddove sia necessario attivare il servizio estivo per il mese di luglio.

Articolo 7. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, ai sensi dell'art. 105 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché quanto previsto dalle leggi dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per la prestazione del servizio e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 30 comma 6 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 8. Protocollo Legalità

1. Il Concessionario dichiara di accettare e si impegna ad osservare, ancorché non previste dal bando di gara, tutte le prescrizioni e clausole di cui al protocollo di legalità, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritto dalle Prefetture – Uffici territoriali del Governo della Regione Veneto, Regione Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto dalla Giunta Regionale il 17/09/2019, che costituisce parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegata.

Articolo 9. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto l'appaltatore ha costituito la cauzione definitiva di € _____ mediante polizza fidejussoria n. _____ in data _____, emessa da _____, di pari importo.
2. Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.

Articolo 10. Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell'art. 27 del Capitolato Speciale d'appalto, l'appaltatore assume la responsabilità per danni a persone e cose conseguenti all'espletamento del servizio, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. La _____ ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, precisando nella polizza che i bambini sono terzi tra di loro, nell'esecuzione del servizio per la medesima durata, con polizza numeroin data....., rilasciata da, per un massimale di €.....

Articolo 11. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.314 del 10/10/2018.
2. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso all'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna

a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno approvato con le deliberazioni della Giunta Comunale sopra richiamate, può costituire causa di risoluzione del contratto.
4. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 12. Domicilio dell'appaltatore

1. Per tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore dichiara di eleggere e mantenere, per tutta la durata dell'appalto, il proprio domicilio legale in Venezia, presso l'Area Sviluppo Organizzativo Risorse Umane e Sociale – Settore Servizi Educativi del Comune di Venezia.

Articolo 13. Foro Competente

1. Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Venezia.

Articolo 14. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

.....
.....

Articolo 15. Spese contrattuali

1. Tutte le spese del presente contratto, ivi compresi i bolli, le tasse, i diritti e le copie, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore senza alcuna possibilità di rivalsa.